

PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER ANZIANI, DISABILI E/O PERSONE FRAGILI E DI PULIZIA, DI CATERING E ATTIVITA' DI OPERATORE D'APPOGGIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/08/2025

CIG 9500140389

ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO

- a) CAPITOLATO INCLUDENTE RELAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA;**
- b) SCHEMA DI CONVENZIONE;**
- c) INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008;**
- d) ANALISI DEI COSTI DELL'AFFIDAMENTO**

COMUNE DI VEDANO OLONA

CAPITOLATO D'AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA1, DELLA LEGGE N. 381/91 MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER ANZIANI, DISABILI E/O PERSONE FRAGILI E DI PULIZIA, DI CATERING E ATTIVITA' DI OPERATORE D'APPOGGIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/08/2025

CIG 9500140389

CPV 85312120-6

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO E FINALITA' DEL SERVIZIO

Premessa

Questo Comune, nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione e inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro.

Considerato che:

- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili e di altre categorie a rischio di emarginazione;
- che le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale cui spetta il dovere di tutelare i soggetti più deboli, e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie.

Il Comune di Vedano Olona attesa la positiva esperienza degli anni scorsi, con Delibera n 129 del 8 novembre 2022 ha stabilito che venga individuata, tramite gara aperta, una cooperativa sociale di tipo "B" quale soggetto idoneo per esperienza e capacità a collaborare con questo Ente per le finalità di cui sopra.

1. Pertanto, il presente Capitolato ha per oggetto e finalità lo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante l'affidamento del servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio anziani, disabili e persone fragili, di pulizia dell'asilo nido, del servizio di catering e di attività di operatore d'appoggio presso l'Asilo Nido Comunale di Vedano Olona, sito in Via Don Minzoni,13.
2. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio, di pulizia, di catering e attività di operatore d'appoggio dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente Capitolato.
3. Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, mediante procedura di gara aperta interamente gestita con sistema telematico con ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria ed il Comune di Vedano Olona verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 381/1991.
4. La Cooperativa è obbligata ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme della Convenzione. Su di essa gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

COMUNE DI VEDANO OLONA

Articolo 2 - DURATA, AVVIO E CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

1. La durata dell’affidamento è fissato dal 01 gennaio 2023 al 31 agosto 2025. E’ vietato il rinnovo tacito.
 2. Alla scadenza è facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere ad un nuovo affidamento del servizio (ripetizione) per un uguale periodo, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore.
 3. Il Comune si riserva, sin d’ora, qualora necessaria la possibilità di avvalersi dell’opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo affidamento e comunque avente una durata non superiore a mesi 6 (sei) e per un valore presunto dell’opzione di proroga di massimo € 47.872,00 = oltre IVA se dovuta. Tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora il Comune, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell’opzione di proroga, la Cooperativa è obbligata ad acconsentire alla richiesta della Comune di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali della presente Convenzione.
- Con l’indicata data di decorrenza, le attività dovranno avere effettivo inizio

Articolo 3 – IMPORTO BASE D’ASTA E VALORE STIMATO

1. L’importo stimato dei servizi oggetto della presente Convenzione, posto **a base d’asta**, è fissato in **€ 239.358,00 = oltre IVA** comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro (quantificati in via meramente indicativa in € 1.000,00) e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente. Si rimanda all’allegata “Analisi dei costi” di cui al Progetto **(all D.)** in cui sono declinate le voci che compongono la suddetta base d’asta.
2. Si specifica che i servizi pasti al domicilio e catering asilo nido sono **contabilizzati a misura sulla base del numero di pasti effettivamente forniti nell’espletamento del servizio.** Per questi servizi alla Cooperativa **è corrisposto, quale corrispettivo, il prodotto tra l’importo unitario offerto in sede di gara e la quantità dei pasti e delle merende effettivamente forniti.**
3. Per i servizi qui anzidetti la Cooperativa non vanta nei confronti del Comune alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero di pasti da erogare, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto l’importo unitario a pasto offerto in sede di gara per i due servizi.
4. Per il servizio di pulizia e l’attività di operatore d’appoggio verranno remunerate le ore effettivamente prestate dal personale in servizio nel mese di competenza.
5. Il corrispettivo contrattuale stimato sarà quello risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull’importo a base d’asta, fermo restando quanto indicato ai precedenti comma 2, 3 e 4 del presente articolo. Tale corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri espressi e non dal presente Capitolato, retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente a carico dell’aggiudicatario nonché tutte quelle attività aggiuntive che la Cooperativa Sociale è libera di proporre, nel modello organizzativo, in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere. Sono esclusi gli oneri relativi alle misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (quantificati in euro 200,00 annui comprensivi di IVA) che non sono soggetti a ribasso.
5. Il valore presunto complessivo dell’affidamento, comprensivo dell’opzione di ripetizione del contratto e di proroga per un massimo di mesi 6 (sei), valutato ai fini della normativa applicabile, sulla base del dato storico dei pasti somministrati al domicilio e dal catering asilo nido, è stimato in € 526.588,00 = oltre IVA, se dovuta, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente.
6. Alla Cooperativa è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
7. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nel precedente comma 5 di questo articolo, diversi da quelli da interferenza, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell’aggiudicatario e

COMUNE DI VEDANO OLONA

dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nell'analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto dal presente articolo.

8. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il valore economico dell'affidamento potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione sino al 20% dell'importo, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Cooperativa Sociale rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate.

9. Il valore presunto dell'opzione ripetizione del contratto è pari al medesimo valore economico del presente affidamento del servizio ovvero pari a € 239.358,00 = oltre IVA. Tale valore viene stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00.

10. Il Comune si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga, al momento della scadenza dell'affidamento, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per 6 mesi è pari ad 47.872,00 = oltre IVA se dovuta. Tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora il Comune, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

11. Non sono ammesse offerte in aumento. Sono ammesse offerte alla pari.

CAPO II- SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO

Articolo 4 – FINALITA' E DESTINATARI

1. Con il presente affidamento si intende dotarsi di una risorsa integrativa nella gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata autonomia attraverso la preparazione e consegna presso l'abitazione dell'utente di pasti preparati nel centro cottura dell'asilo nido comunale e distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto, garantendo grazie a questa attività l'inserimento lavorativo di persone fragili.

2. I destinatari del Servizio pasti al domicilio sono persone residenti nel Comune di Vedano Olona, anziane e/o disabili o, nei casi indicati dal Servizio Sociale comunale, soggetti o nuclei familiari fragili in presenza di una delle seguenti caratteristiche:

- a. carente autosufficienza psico-fisica;
- b. mancanza di familiari di supporto;
- c. rischio di emarginazione sociale.

Articolo 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. La preparazione dei pasti viene svolta giornalmente dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi; nei giorni prefestivi ed il sabato, per gli utenti per i quali il Servizio Sociale Comunale ne faccia richiesta, la Cooperativa dovrà garantire la preparazione del "pasto doppio" a copertura del giorno festivo e della domenica.

2. Per la preparazione dei pasti il Comune mette a disposizione della Cooperativa Sociale i locali della cucina presenti presso l'asilo nido comunale (sito a Vedano Olona in via Don Minzoni, 13) debitamente attrezzata di: utensili vari, strumentazioni, apparecchiature, impianti tecnologici fissi e mobili, attrezzature e arredi; tutto il materiale si intende in buono stato d'uso e funzionamento. Lo svolgimento dell'anzidetto servizio deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle attività di cucina e di quelle

COMUNE DI VEDANO OLONA

educative in atto nell'asilo nido.

3. I pasti previsti giornalmente dovranno essere consegnati presso i recapiti domiciliari degli utenti nella fascia oraria indicativa dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.

4. Il numero medio dei pasti è stimato, secondo il dato storico, in circa n. 20 giornalieri per un totale annuo di 5219 (dato storico); sono possibili variazioni del numero di pasti in aumento o in diminuzione e la Cooperativa è comunque tenuta all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative e al medesimo livello qualitativo/gestionale.

5. Il numero dei pasti da preparare giornalmente e l'elenco dei beneficiari dei pasti con il relativo indirizzo per la consegna, saranno comunicati da parte dell'Area Servizi alla Persona su apposito modulo inviato a mezzo e-mail, a cadenza settimanale ogni lunedì mattina entro le ore 9.00, al punto cottura della Cooperativa, fornendo contestualmente le eventuali indicazioni dietetiche; qualora nel corso della settimana si presentino variazioni in aumento o in diminuzione del numero dei pasti, il personale dell'Area Servizi alla Persona provvederà ad effettuare debita comunicazione al referente individuato dalla Cooperativa.

6. In caso di aumento del numero dei pasti, la Cooperativa è tenuta a provvedere dal giorno successivo alla comunicazione ovvero dalla data indicata dal personale comunale.

7. Eventuali annullamenti del pasto saranno comunicati entro le ore 9.30 del giorno di consegna del pasto.

8. Qualora una consegna non possa essere effettuata per la non comunicata assenza dell'utente, la Cooperativa deve informarne tempestivamente il Comune.

Articolo 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La preparazione dei pasti prevede la cottura, la preparazione, il confezionamento e il trasporto dei pasti in singoli contenitori termici, nei quali i singoli componenti dei pasti devono essere sigillati separatamente in modo tale da evitare fuoriuscite.

2. I pasti devono essere preparati e confezionati lo stesso giorno della consegna presso la cucina dell'asilo nido comunale ovvero in centro cottura che consenta di rispettare i tempi di consegna di cui all'articolo 8. La Cooperativa Sociale provvede a preparare i pasti, compreso il confezionamento in monoporzione per ciascuna preparazione, predisponendo contenitori termici individuali, in cui inserire le confezioni monoporzione, per ogni singola consegna, curando di contrassegnare ciascun contenitore termico con apposite etichette che permettano di associarlo all'utente destinatario. I contenitori termici sono di norma riconsegnati dall'utente in occasione della consegna del giorno successivo. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti o smarrimenti dei contenitori.

3. I pasti devono essere pronti alla diretta consumazione o consumabili successivamente su semplice riscaldamento.

4. La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti del mercato locale di "prima" qualità, garantendo genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le caratteristiche organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto delle tabelle dietetiche e menù tipo specifici per persone anziane, che costituiscono l'utenza prevalente del Servizio e il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

6. Il pasto dovrà essere composto: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, acqua in confezione da 0,5 litri e frutta. In presenza di specifiche necessità o patologie e dietro richiesta inoltrata dal Comune devono essere forniti pasti per diete speciali.

7. Non dovranno in alcun caso essere utilizzati:

- Conservanti ed additivi chimici;
- Residui dei pasti dei giorni precedenti;
- Prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) i che contengano O.G.M.

8. La Cooperativa Sociale dovrà approntare (senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente), con la dovuta attenzione al rispetto delle corrette procedure di preparazione, le diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie che richiedano una dieta speciale, debitamente certificati da documentazione medica. In caso di dieta speciale, inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà rendere i pasti "speciali" chiaramente identificabili e facilmente attribuibili al legittimo destinatario da parte degli operatori incaricati alla distribuzione del pasto all'utenza finale; dovrà quindi avere cura di apporre il nominativo

COMUNE DI VEDANO OLONA

del destinatario della dieta speciale sul contenitore termico che la contiene.

9. La fornitura di diete speciali sarà comunque prevista unicamente per far fronte a gravi e comprovate patologie opportunamente dimostrate, motivate e certificate mediante documentazione sanitaria. Tali diete verranno fornite e conteggiate allo stesso prezzo unitario previsto per gli altri pasti serviti, ciò indipendentemente sia dal loro numero che dalla loro tipologia.

10. Il pane dovrà essere sigillato in appositi sacchetti alimentari.

11. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione dei contenitori termici utilizzati.

12. Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle necessarie autorizzazioni e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP).

13. Devono, quindi, essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.

14. Nell'ambito dei sistemi di verifica dell'efficacia del piano adottato, deve effettuare gli esami di laboratorio con la frequenza e la tipologia previste dal manuale di autocontrollo.

15. La Cooperativa cura l'organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto e consegna avendo anche particolare cura a che la consegna al recapito domiciliare avvenga di norma nelle mani dell'utente interessato, anche per rendere possibile mediante il servizio di consegna pasti a domicilio un monitoraggio delle condizioni degli utenti.

Articolo 7 – SPECIFICHE DELLA FORNITURE – LE MATERIE PRIME ALIMENTARI – AUTOCONTROLLO

1. La Cooperativa predispone procedure di selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori di materie prime alimentari. L'elenco dei fornitori deve essere reso disponibile al Committente, corredato dal dettaglio della valutazione e col relativo stato di omologazione, in caso di richiesta.

2. Le modalità di cottura devono essere adeguate e tali da garantire la conservazione dei poteri nutritivi e della qualità del cibo. Il rispetto delle corrette temperature di conservazione è d'obbligo; in ogni caso la temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto dal DPR 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e dai manuali di corretta prassi igienica.

3. La varietà dei pasti deve assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane. Nella tipologia di cottura dovranno essere privilegiate cotture semplici di facile digeribilità, evitando cotture prolungate con soffritti e metodi che producano carbonizzazione delle sostanze.

4. I pasti dovranno essere confezionati secondo il principio della linea calda/fredda con personale, attrezzature, derrate e quanto altro necessario a carico della Cooperativa.

5. Allo scopo di tutelare gli utenti che manifestano sintomi di allergia o intolleranza alimentare, la Cooperativa dovrà informare correttamente sulla presenza di allergeni dichiarati in etichetta dal produttore e rendere la comunicazione verificabile durante l'esecuzione delle ricette, in attuazione di quanto dal Reg. U. E. 1169/2011 dovrà indicare direttamente in menù la presenza dell'allergene e predisporre un ricettario con l'indicazione degli allergeni.

6. La Cooperativa dovrà porre in atto forme di rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nella ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

7. Ai fini del raggiungimento della migliore qualità possibile, nonché per la maggiore tutela dell'utenza, la Cooperativa dovrà:

a) dotarsi di un sistema di autocontrollo della qualità relativamente alle fasi di acquisizione delle derrate alimentari, alla preparazione dei pasti ed al loro corretto trasporto e conservazione;

b) effettuare un costante controllo rispetto alle temperature dei pasti trasportati intervenendo tempestivamente con miglioramenti organizzativi e/o delle attrezzature utilizzate, laddove le temperature stesse non siano quelle previste dalle vigenti normative.

8. La Cooperativa stessa dovrà inoltre inviare al Comune, in caso di espressa richiesta, i risultati relativi ai sopracitati sistemi periodici di autocontrollo.

9. Il Comune di Vedano Olona non potrà essere in alcun modo considerato responsabile direttamente od indirettamente di eventuali inosservanze di tutte le leggi in materia di acquisizione delle derrate

COMUNE DI VEDANO OLONA

alimentari, preparazione dei pasti, corretto trasporto, conservazione e relativi controlli;

10. Per eventuali disapplicazioni del D.Lgs.193/2007 e s.m.i., il Comune di Vedano Olona riterrà responsabile la Cooperativa.

Articolo 8 – PIANO DEI TRASPORTI

1. La Cooperativa dovrà organizzare un adeguato piano dei trasporti tale da garantire che il tempo intercorrente tra la partenza del mezzo dal centro cottura, ove vengono preparati i pasti, e l'arrivo presso il domicilio dei beneficiari del servizio sia contenuto nei limiti che assicurano il pieno mantenimento delle caratteristiche organolettiche originarie del prodotto.

2. La Cooperativa deve garantire un tempo tra il confezionamento e la consegna dei pasti pari alla sommatoria dei tempi intercorrenti fra:

- confezionamento ed inizio trasporto - massimo 10 (dieci) minuti;
- trasporto e consegna - massimo 60 (sessanta) minuti.

Articolo 9 – MEZZI DI TRASPORTO E CONTENITORI TERMICI

1. L'automezzo di trasporto dovrà essere efficiente ed idoneo a garantire le consegne dei pasti. L'automezzo utilizzato per la consegna dei pasti al domicilio deve essere adeguatamente predisposto al trasporto degli alimenti, conforme alla normativa in materia e possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla Legge per tutta la durata del contratto.

2. Tale mezzo, inoltre, dovrà essere adibito esclusivamente al trasporto alimenti e rivestito internamente con materiale facilmente lavabile. E' fatto obbligo di provvedere a carico della Cooperativa alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che non derivi contaminazione per gli alimenti trasportati.

3. Per il trasporto dei pasti e delle derrate la Cooperativa dovrà utilizzare contenitori isotermici ai sensi del D.P.R. 327/80. In particolare si dovrà fare uso di contenitori termici in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla Legge.

4. Per ogni singolo pasto deve essere previsto l'utilizzo di contenitori termici individuali di piccole dimensioni per ogni singolo pasto, all'interno dei quali sistemare i contenitori monoporzione termosigillati delle singole preparazioni – di caratteristiche tali da garantire un adeguato mantenimento della temperatura dei cibi caldi e dotati di scomparti interni in grado di tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.

5. Il pane e la frutta saranno trasportati in contenitori tali da essere, oltre che rispondenti alle vigenti normative, anche in grado di garantire la massima igiene ed il mantenimento delle qualità organolettiche degli stessi.

6. Potrà essere predisposto periodicamente un controllo da parte del Comune circa la rispondenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto, ed eventuali inosservanze verranno sanzionate con una penale di €. 500,00.

CAPO III - CATERING ASILO NIDO IN LOCO

Articolo 10 – INFORMAZIONI DI CONTESTO

1. L'Asilo nido è organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età, per un numero massimo di bambini n. 25 (il numero è definito sulla base del dato storico e della capienza della struttura).

2. L'Asilo Nido è aperto, durante l'intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 con esclusione dei giorni festivi e di tutti gli altri giorni di sospensione previsti dal calendario attività. Gli orari di entrata e di uscita dell'asilo nido sono i seguenti:

- tempo pieno, entrata dalle 8.30 alle 9.00, uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30
- part time mattino, entrata dalle 8.30 alle 9.00, uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30
- part time pomeriggio, entrata dalle 12.00 alle 13.00, uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30
- pre-asilo, dalle ore 7.30 alle ore 8.30

COMUNE DI VEDANO OLONA

- post-asilo, dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Articolo 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il servizio dovrà essere svolto presso la cucina situata nell'asilo nido comunale, adeguatamente attrezzata di: utensili vari, strumentazioni, apparecchiature, impianti tecnologici fissi e mobili, attrezzature e arredi. Al fine dello svolgimento dell'anzidetto servizio di catering in loco, il Comune mette a disposizione della Cooperativa Sociale i suddetti locali della cucina di proprietà comunale, con tutto quanto presente a corredo; tutto il materiale si intende in buono stato d'uso e funzionamento.
2. In caso di guasti alle attrezzature di proprietà comunale, la Cooperativa Sociale dovrà darne immediata comunicazione all'Area Servizi alla Persona del Comune.
3. La Cooperativa Sociale si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature comunali dovuti a incuria o ad ogni altra ragione non riconducibile ad usura.
4. Il servizio di catering in loco comprende:
 - l'approvvigionamento delle derrate e degli ingredienti alimentari, nelle misure necessarie e sufficienti alla trasformazione per la preparazione, la cottura e la produzione finale dei pasti (incluse le merende e le diete speciali), in legume fresco-caldo;
 - la consegna dei cibi previsti dal menù in vigore alle varie sale dell'asilo nido ed in ogni caso secondo le indicazioni della coordinatrice della struttura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di contrasto al COVID-19.
5. I pasti dovranno essere pronti entro le ore 11.00; le merende dovranno essere pronte per le ore 15.10 o comunque nell'orario indicato dalla Coordinatrice del servizio.
6. I destinatari del servizio sono i bambini dell'asilo nido e il personale educativo che li assiste nel momento del pasto, come segue:
 - n. bambini: max 25 bambini, dai 3 ai 36 mesi;
 - n. educatori: max 5 operatori;
 - numero complessivo di pasti previsti per il periodo oggetto di affidamento di: totali n. 4194 circa (dato anno 2019).
 - numero complessivo merende previste di: totali n. 2651 circa (dato anno 2019)
7. I suddetti numeri sono stati calcolati preventivamente sulla base dello storico, pertanto potranno subire modifiche collegate all'andamento del servizio.
8. Il servizio dovrà essere svolto con modalità organizzative e metodologiche concordate con il Responsabile dell'Area, adottando strategie funzionali allo svolgimento del servizio.
9. Il servizio deve essere svolto secondo le migliori regole d'arte, considerate nelle sue singole componenti, allo scopo di raggiungere i seguenti fini:
 - fornire ai bambini una alimentazione sana, genuina, di facile digeribilità e sempre di ottima qualità;
 - costituire un valido e qualificato apporto nutrizionale, gradevole e gustoso;
 - rispettare le più appropriate norme dietologiche e dietetiche (con particolare riferimento alle tabelle delle grammature dei singoli alimenti componenti il pasto) previste per la particolare categoria di utenti cui è destinato ed in particolare quanto indicato nelle più recenti Linee Guida di settore dell'ATS Insubria.
10. La Cooperativa Sociale dovrà assicurare, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - a. Preparazione del numero dei pasti: il numero dei pasti sarà comunicato da parte del personale educativo entro le ore 9,30 di ogni mattino, con dettaglio delle diete speciali (patologie, allergie, intolleranze, motivazioni religiose ecc.).
 - b. Competenza professionale nelle varie fasi del servizio.
11. La Cooperativa Sociale deve porre in essere, in tutte le fasi e le attività di svolgimento del servizio di catering in loco e di gestione degli alimenti dell'asilo nido, tutte le prestazioni necessarie per l'attuazione del sistema di controllo (H.A.C.C.P.) previsto dal Reg. Ce 852/2004 e la relativa documentazione deve essere resa disponibile al Comune di Vedano Olona.
12. Quando necessario la Cooperativa Sociale dovrà provvedere alla revisione del manuale di autocontrollo e a garantire la formazione a tutto il personale dell'asilo nido, compreso i dipendenti del Comune di Vedano Olona. Il programma del corso ed il relativo calendario dovranno essere comunicati alla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

COMUNE DI VEDANO OLONA

13. La Cooperativa Sociale assicura e garantisce la fornitura di pasti sostitutivi in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di fornitori o trasportatori, ect.
14. La Cooperativa Sociale è tenuta ad utilizzare i locali ed i materiali messi a disposizione dal Comune esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal presente affidamento.
15. La Cooperativa Sociale si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni dei locali messi a disposizione, nonché agli impianti tutti. In caso di interventi non autorizzati la Cooperativa Sociale dovrà risarcire il Comune per eventuali danni arrecati.
16. Alla scadenza dell'affidamento, la Cooperativa Sociale si impegna a riconsegnare i locali al Comune con gli impianti e le attrezzature annesse, nel numero almeno pari a quello che è stato rilevato in sede di consegna ed in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. Qualora si ravvisassero danni arrecati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati e addebitati alla Cooperativa Sociale.
17. In occasione di lavori di manutenzione o trasformazione/riparazione degli impianti, la Cooperativa Sociale dovrà dare libero accesso al personale del Comune o di imprese autorizzate. La Cooperativa Sociale è tenuta a garantire l'accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi luogo e ora, per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi affidati.

Articolo 12 – SPECIFICHE DELLA FORNITURE – LE MATERIE PRIME ALIMENTARI – AUTOCONTROLLO

1. La Cooperativa predispone procedure di selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori di materie prime alimentari. L'elenco dei fornitori deve essere reso disponibile al Comune, corredato dal dettaglio della valutazione e col relativo stato di omologazione, in caso di richiesta.
2. La Cooperativa deve garantire la redazione di menù e relativi ricettari con le grammature di ogni materia prima utilizzata, sia a crudo (al netto degli scarti) sia a cotto (con totale per pietanza), modificati per ogni tipologia di necessità degli utenti (diete speciali, diete in bianco, diete leggere etc...), sia terapeutica che etico-religiosa che dovranno essere validati dalla competente ATS INSUBRIA (ex ASL).
3. Le modalità di cottura devono essere adeguate e tali da garantire la conservazione dei poteri nutritivi e della qualità del cibo. Il rispetto delle corrette temperature di conservazione è d'obbligo; in ogni caso la temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto dal DPR 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e dai manuali di corretta prassi igienica.
4. I menù utilizzati giornalmente per la preparazione dei pasti destinati ai bambini frequentanti l'asilo nido, devono:
 - corrispondere per caratteristiche, tipo e qualità a quelli approvati dal Comune e dall'ATS Insubria e presenti nell'Allegato 1;
 - essere realizzati con derrate conformi alle specifiche merceologiche e qualitative di cui all'Allegato 2;
 - essere realizzati secondo le grammature e le indicazioni nutrizionali di cui agli Allegati 3 e 4 es.m.i.;
5. Per ciò che attiene ai menù in vigore, qualora necessario, la Cooperativa Sociale dovrà provvedere ad apportare le modifiche/le integrazioni relative all'indicazione degli allergeni presenti, in conformità alle specifiche di cui al Reg. (UE) 1169/2011, nonché ulteriori eventuali modifiche per comprovate esigenze degli utenti o richieste formulate dall'ATS Insubria. Ogni modifica apportata ai menù, comunque, prima di essere eseguita, dovrà venire preventivamente autorizzata anche dal Comune.
6. La Cooperativa Sociale può, in via temporanea e previa comunicazione agli Uffici comunali, effettuare una variazione di menù, nei seguenti casi:
 - mancata e/o parziale fornitura di una o più materie prime;
 - interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia elettrica, del gas metano;
 - avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.
7. Il pasto dovrà prevedere:
 - un primo piatto con obbligo di alternativa per particolari regimi dietetici, siano essi limitati nel

COMUNE DI VEDANO OLONA

tempo che continuativi e per limitazioni alimentari dovute a motivi etico-religiosi;

- un secondo piatto con obbligo di alternativa per particolari regimi dietetici, siano essi limitati nel tempo o continuativi e per limitazioni alimentari dovute a motivi etico-religiosi;
- un contorno adeguato al secondo piatto;
- frutta di stagione o dessert;
- uno o due panini;
- acqua.

8. Allo scopo di tutelare i bambini che manifestano sintomi di allergia o intolleranza alimentare, informare correttamente sulla presenza di allergeni dichiarati in etichetta dal produttore e rendere la comunicazione verificabile durante l'esecuzione delle ricette, la Cooperativa, in attuazione di quanto dal Reg. U. E. 1169/2011 dovrà indicare direttamente in menù la presenza dell'allergene e predisporre un ricettario con l'indicazione degli allergeni a disposizione della cucina.

9. La Cooperativa dovrà porre in atto forme di rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016 in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nella ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

10. Ai fini del raggiungimento della migliore qualità possibile nonché per la maggiore tutela dell'utenza, la Cooperativa dovrà:

- a) dotarsi di un sistema di autocontrollo della qualità relativamente alle fasi di acquisizione delle derrate alimentari, alla preparazione dei pasti ed alla loro corretta conservazione;
- b) effettuare un costante controllo rispetto alle temperature dei pasti intervenendo tempestivamente con miglioramenti organizzativi e/o delle attrezzature utilizzate laddove le temperature stesse non siano quelle previste dalle vigenti normative.

11. La Cooperativa stessa dovrà inoltre inviare al Comune, in caso di espressa richiesta, i risultati relativi ai sopracitati sistemi periodici di autocontrollo.

12. Il Comune di Vedano Olona non potrà essere in alcun modo considerato responsabile direttamente od indirettamente di eventuali inosservanze di tutte le leggi in materia di acquisizione delle derrate alimentari, preparazione dei pasti, corretto trasporto, conservazione e relativi controlli.

13. Per eventuali disapplicazioni del D.Lgs.193/2007 e s.m.i., il Comune di Vedano Olona riterrà responsabile la Cooperativa Sociale aggiudicatrice.

CAPO IV - SERVIZIO DI PULIZIA E OPERATORE D'APPOGGIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE

Articolo 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esecuzione dei lavori di pulizia e delle altre attività integrative dell'operatore d'appoggio dovranno essere svolte presso l'asilo nido comunale senza interferire nel lavoro educativo e dovranno essere a supporto delle attività educative.

2. Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente articolo, la Cooperativa deve avvalersi del seguente personale:

- n. 2 addetti che dovranno essere necessariamente presenti dal lunedì al venerdì, per un totale di 50 ore settimanali; il monte ore delle due operatrici dovrà essere svolto all'interno dell'orario di apertura del nido e dovranno essere strutturati coprendo la fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 18.00, in funzione delle esigenze del servizio.

3. I principali interventi da garantire a totale carico della Cooperativa, remunerati con il presente affidamento, sono i seguenti:

- a. Pulizia di tutti i locali dell'asilo nido e igienizzazione degli ambienti, compresa la cucina, e dei bagni dopo il loro utilizzo;
- b. Attività di guardaroba;
- c. Attività di bidelleria per apertura cancello all'arrivo e all'uscita dei bambini e per assistenza alle educatrici in caso di necessità;
- d. Lavaggio giornaliero di tovaglie, strofinacci e quanto utilizzato dagli operatori del nido;
- e. Stiratura;

COMUNE DI VEDANO OLONA

- f. Disinfestazione approfondita settimanale dei bagni e degli ambienti;
- g. Battitura settimanale dei tappeti e lavaggio quindicinale dei tappeti di piccole dimensioni;
- h. Lavaggio ogni tre mesi dei tappeti grandi, dei cuscini e di tutti gli arredi presenti nelle aule utilizzate dai bambini;
- i. Cambio settimanale coprimaterassi lettini dei piccoli e lenzuola di tutti i lettini;
- l. Pulizia periodica dei vetri e degli infissi (almeno 2 volte l'anno);
- m. Scopatura e lavaggio dell'ingresso;
- n. Lavaggio a cadenza semestrale delle tapparelle;
- o. Pulizia, nel periodo estivo, dei marciapiedi e davanzali delle finestre;
- p. Lavori di rammento e piccole cuciture;
- q. Consegna dei carrelli dalla cucina alle sale da pranzo, pulizia e igienizzazione prima e dopo il pranzo;
- r. Raccolta dei rifiuti tenendo conto dello smaltimento differenziato nel rispetto della normativa vigente in materia e delle apposite disposizioni comunali;
- s. Sistemazione lettini per il riposo dei bambini e riordino dei locali prima della merenda;
- t. Ceratura dei pavimenti una volta durante il periodo estivo;
- u. Pulizia e sanificazione periodica del locale lavanderia comprensivo di lavaggio piastrelle ed attrezzature;
- v. Pulizia e sanificazione periodica del locale spogliatoio;
- w. Pulizie dello scivolo di collegamento porta ingresso-cancello
- x. Ogni altra attività di igiene e pulizia prevista dalla normativa e dai protocolli anticovid-19

4. La Cooperativa dovrà nominare un Referente per l'attività sopra descritta.

5. L'articolazione dei monte orari settimanali deve essere concordata con la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e la Coordinatrice dell'asilo nido e le attività di cui sopra dovranno essere rispettose delle esigenze progettuali della struttura e svolte secondo modi e tempi condivisi con la Coordinatrice dell'Asilo Nido

6. Il materiale e le attrezzature per la pulizia e igienizzazione della struttura soprapreviste, saranno messi a disposizione dal comune e la Cooperativa Sociale si impegna a utilizzarli per le attività indicate nella presente convenzione con la massima cura.

Articolo 14 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

1. La Cooperativa Sociale deve predisporre un rigoroso piano di sanificazione e provvedere ad eseguire i trattamenti di pulizia presso la cucina e tutti i locali dell'asilo nido, anche in linea con quanto previsto dalla normativa antiCovid-19, predisponendo gli idonei protocolli; le attività eseguite dovranno essere quotidianamente registrate su un documento comprovante il rispetto del piano predisposto.

Articolo 15 - CONSUMI A CARICO DEL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua necessarie all'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato, purché siano in linea con gli ordinari consumi.

2. E' compito della Cooperativa assicurare, richiamando il principio della buona amministrazione e del miglioramento continuo, un uso parsimonioso di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione e la produzione dei rifiuti, salvaguardare l'ambiente, promuovendo tra il proprio personale buone pratiche ambientali e sorvegliando sull'utilizzo delle utenze al fine di prevenire ogni abuso e sanzionare ogni comportamento improprio.

CAPO V - PRESTAZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

Articolo 16 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente affidamento, sono a totale carico della Cooperativa le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

a) garantire lo svolgimento di un inserimento lavorativo retribuito di una persona svantaggiata per un

COMUNE DI VEDANO OLONA

monte orario di almeno 17 ore settimanali da realizzarsi sulla base del progetto elaborato a favore della persona di concerto con i Servizi Sociali. Nel caso che si rendesse necessario, potrà essere previsto nel progetto personalizzato un tirocinio precedente l'assunzione.

b) garantire la gestione di n. 2 persone svantaggiate in tirocinio pratico-formativo, segnalate dal Servizio Sociale del Comune di Vedano Olona, al fine di consentire agli stessi una conoscenza diretta del mondo del lavoro mediante la sperimentazione di un ambito professionale ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, in collaborazione con il Nucleo Inserimenti Lavorativi del Distretto di Tradate e del Servizio Sociale del Comune, da inserire in un'attività da svolgersi per il Comune di Vedano Olona nel territorio comunale, quindi anche in ambienti differenti da quello dell'asilo nido;

c) garantire apposita copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) a favore delle persone inserite in attività di tirocinio pratico-formativo;

d) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui alla lettera a e b del presente articolo;

e) garantire la presenza di una figura educativa che collabori con il Servizio Sociale ed il Nucleo Inserimenti Lavorativo nell'inserimento delle persone nell'attività individuata, monitorandone il buon andamento;

f) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/2003;

g) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

Articolo 17 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

1. La Cooperativa Sociale è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata inserita.

2. Entro 45 giorni dall'avvio dei servizi la Cooperativa aggiudicataria deve presentare all'Ente idonea documentazione attestante l'effettivo impiego delle persone svantaggiate accompagnata da un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascun soggetto.

3. Il progetto personalizzato dovrà prevedere metodi, procedure e strumenti che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato e dovrà indicare le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore svantaggiato, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.

4. La Cooperativa Sociale si impegna a trasmettere all'Ente una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

CAPO VI - ORGANICO

Articolo 18- PERSONALE IN SERVIZIO

1. Il personale impiegato per l'espletamento delle attività, oggetto del presente affidamento, dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività affidate.

2. Il personale incaricato deve essere in possesso di tutto quanto previsto dalla normativa vigente per la gestione degli alimenti e deve aver effettuato la formazione inerente la gestione degli alimenti e in grado di applicare correttamente quanto richiesto dal sistema di autocontrollo (H.A.C.C.P.).

3. Il personale giudicato da parte della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona negligente o inadatto al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta del Comune.

COMUNE DI VEDANO OLONA

4. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dalla presente Convenzione.

5. Poiché il personale addetto alla pulizia dell'asilo nido e alle attività di operatore d'appoggio ha libero accesso in ogni locale è tenuto, previa responsabilità diretta della Cooperativa, a non utilizzare l'attrezzatura dell'ente, a non aprire documenti o fascicoli né in assenza né in presenza del personale dell'ente.

6. Il personale operante nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

7. Tutto il personale dipendente della Cooperativa inserito nel servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro con tesserino di riconoscimento.

8. La Cooperativa dovrà provvedere, in caso di malattia, ferie o altre assenze del personale incaricato allo svolgimento delle attività, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.

Articolo 19 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE INERENTI LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE CAPITOLATO E CONTROLLI

1. La Cooperativa Sociale dovrà trasmettere Comune, prima di iniziare il servizio, le seguenti comunicazioni:

- a) i nominativi e le generalità del personale che svolgerà le attività disciplinate dal presente Capitolato;
- b) il nominativo di un responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi delle attività che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;

2. La Cooperativa dovrà comunicare all'Area Servizi alla Persona per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche temporanea, di quanto al precedente comma 1. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Area Servizi alla Persona le seguenti relazioni periodiche:

- a) entro 45 giorni dall'avvio dei servizi la documentazione relativa ai progetti di inserimento;
- b) una relazione di fine anno in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato;

3. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona è legittimato a effettuare gli opportuni controlli sulla concreta ed effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in relazione all'incarico in questione.

Articolo 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. La Cooperativa deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione a nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative, secondo quanto previsto dalle normative rilevanti per il settore sia in tema di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari, sia in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Ogni intervento di formazione deve essere opportunamente pianificato. La pianificazione della formazione prevista deve essere dichiarata nel progetto presentato in sede di gara indicando: il programma, la frequenza, il monte ore, il contenuto dei singoli interventi formativi e la qualifica del personale docente incaricato.

3. La Cooperativa dovrà comunicare all'Area Servizi alla Persona del Comune di Vedano Olona la data, l'ora e il luogo in cui verranno effettuati i corsi di formazione.

Articolo 21 - RISPETTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA

COMUNE DI VEDANO OLONA

1. Coerentemente con quanto sancito dalla normativa in materia, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.
2. La Cooperativa Sociale dovrà garantire che il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato venga a conoscenza per motivi legati all'espletamento dell'attività stessa, avvenga garantendo l'assoluto rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e sia effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.
3. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.
4. La Cooperativa Sociale deve indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli eventuali incaricati.
5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (articolo 14) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
6. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità riguardanti l'adempimento in materia di gestione degli affidamenti di servizi. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività del Comune e funzionali all'esecuzione degli obblighi di cui al presente Capitolato. In particolare:
 - a) i dati personali della Cooperativa Sociale;
 - b) i dati forniti dalla Cooperativa Sociale vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione dell'affidamento, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo economico e per la tutela dei diritti contrattuali;
 - c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità del Comune a dar corso ai rapporti di cui al presente Capitolato e agli obblighi di legge.
7. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente del Comune coinvolto nel procedimento.
8. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
9. Di norma i dati forniti dalla Cooperativa Sociale non rientrano tra i dati classificati come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs.196/2003.
10. Qualora il Comune venga a conoscenza ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 196/2003, non possono essere utilizzati in alcun modo.
11. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere e, quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati espressamente autorizzati in forza anche ad altri uffici comunali che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti all'esecuzione del presente affidamento.

Articolo 22 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA COOPERATIVA IN OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. La Cooperativa si impegna a:
 - a. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. dei dipendenti delle cooperative sociali, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal C.C.N.L.

COMUNE DI VEDANO OLONA

di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di con- tratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

b. ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune committente che di terzi.

c. ad assolvere agli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; in caso di in ottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge.

d. utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91;

e. applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale; in caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge;

f. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme vigenti in materia previdenza, sicurezza, di igiene sul luogo di lavoro, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà, in ogni momento a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

g. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e gestione degli alimenti ed igiene del lavoro;

h. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

i. a provvedere, in caso di malattia, ferie ecc.. all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.

Articolo 23 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI IGIENE

1. L'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, ai fini della predisposizione del piano di sicurezza, fornisce alla Cooperativa il piano valutazione dei rischi contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. La Cooperativa ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza specifico per l'ambiente di lavoro ove i propri dipendenti operano per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. Esso ha l'obbligo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

3. La Cooperativa, in particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

4. La Cooperativa garantisce inoltre la ferrea osservanza delle normative emesse in tema di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, mettendo in atto tutte le prescrizioni indicate a livello normativo, ivi inclusa la dotazione a tutto il personale incaricato di idonei DPI per il tipo di attività svolta e di adeguata formazione in merito.

5. La Cooperativa deve fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata e più sicuro possibile, vale a dire guanti da lavoro, vestiario, DPI, igienizzanti per le mani, termometri per rilevare la temperatura corporea prima e durante l'attività lavorativa, e quanto altro necessario.

6. Il personale deve essere debitamente istruito sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni (individuazione delle zone e delle operazioni pericolose, modalità di intervento in condizioni di massima sicurezza e comportamento in caso di infortunio).

COMUNE DI VEDANO OLONA

Articolo 24 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, la Cooperativa deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di attuare tutte le misure idonee e necessarie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente. Ai fini di quanto disposto nella presente Convenzione, sono terzi tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante, compresi i dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e in generale tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operino sotto le dipendenze dell'appaltatore o collaborino con esso.
2. La Cooperativa risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti l'esecuzione del servizio.
3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, la Cooperativa deve essere provvista per tutta la durata dell'appalto di una polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:
 - €. 1.000.000,00, per ogni persona danneggiata;
 - €. 1.000.000,00, per ogni cosa danneggiata;
4. La polizza di cui sopra deve avere durata non inferiore a quella della Convenzione con il comune di Vedano Olona e avere quale unico soggetto garantito il Comune di Vedano Olona.
5. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma tre, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione ai servizi a cui la presente Convenzione è riferita, lasciando indenne il Comune di Vedano Olona.
6. La Cooperativa è pertanto obbligata a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Articolo 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Cooperativa Sociale, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art 2 comma 3 dello stesso DPR.
2. A tal fine, prima della firma della Convenzione, il Comune trasmette alla Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art 17 del DPR sopra menzionato, copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Vedano Olona.
3. La Cooperativa Sociale è tenuta a trasmettere copia del suddetto documento ai propri collaboratori che collaboreranno a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia per la partecipazione alla procedura – garanzia provvisoria – pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento, secondo le modalità e nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016.
2. L'istituto in questione è disciplinato dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.

Articolo 27– GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante a garanzia del

COMUNE DI VEDANO OLONA

buon adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. La stipula della Convenzione è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La Cooperativa Sociale è obbligata a reintegrare tempestivamente l'importo della garanzia sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

Articolo 28- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. La Cooperativa non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto oggetto del presente Capitolato.

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti del Comune di Vedano Olona, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

3. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Articolo 29 - DANNI A PERSONE O COSE

1. La Cooperativa Sociale sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico della Cooperativa Sociale, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.

2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona alla presenza del rappresentante incaricato dalla cooperativa. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Articolo 30 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio di pulizia, di catering e delle attività di operatore di appoggio ed il rispetto delle scadenze e degli interventi mediante sopralluoghi periodici. Il risultato di tali controlli verrà verbalizzato. Il rappresentante dell'ente incaricato di tale controllo è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona o suo incaricato.

2. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità al dettato del presente Capitolato, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi nel Centro di Cottura della Ditta aggiudicataria, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dalla Cooperativa stessa; la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed eventuale personale incaricato dal Comune potranno avere accesso ai locali di stoccaggio e preparazione degli alimenti anche durante l'orario di lavoro, purché accompagnati e autorizzati da un referente della Ditta che li assista durante la verifica e garantisca loro il pieno accesso ai locali ed alle registrazioni oggetto del controllo (predisponendo anche idoneo abbigliamento).

Articolo 31 - PAGAMENTI

1. I pagamenti verranno corrisposti alla Cooperativa Sociale mensilmente, a fronte di apposite fatture che dovranno essere distinte tra il servizio di pulizia e di attività di operatore di appoggio da quelle del servizio di catering e da quelle del servizio pasti al domicilio.

2. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione

COMUNE DI VEDANO OLONA

della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva della Cooperativa Sociale, mediante acquisizione del DURC.

3. La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Cooperativa aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

4. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la Cooperativa avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione.

5. La Cooperativa Sociale si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 la Cooperativa Sociale è tenuta ad emettere verso il Comune la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG secondo le modalità previste dal Regolamento Ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art 6 comma 6 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica è **2GWBCH**.

7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art 1 comma 629 lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il DPR n. 633/1972 in materia di IVA, il Comune provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 32- PENALI

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte della Cooperativa comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti

2. La mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate del presente capitolato, determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) ritardo nell'attivazione di inserimenti lavorativi: € 50,00 per ogni settimana di ritardo di ciascun progetto;
- b. mancata ottemperanza degli impegni in relazione alla predisposizione e gestione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo in collaborazione con il NIL del Distretto di Tradate: € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato;

3. La mancata o inesatta esecuzione degli interventi di pulizia e integrativi, della presente Convenzione, determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a. Lavori di pulizia a ciclo giornaliero:
per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 50,00; per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 100,00.
- b) Lavori di pulizia a ciclo mensile:
per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 50,00; per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 100,00.
- c) Catering_e pasti al domicilio: disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l'interruzione del servizio anche se per pochi giorni: fino ad € 450,00.

4. Tutte le operazioni dei vari cicli non eseguite o eseguite in modo insufficiente - per le quali sono previste le suddette penali - possono essere ridotte al 50%, a giudizio insindacabile dell'ente, se vengono eseguite dopo la segnalazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

5. Il Comune, inoltre, applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per le fattispecie:

- a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: max €200,00 per evento;
- b) mancata presenza in servizio di uno o più dipendenti, dovuta a sciopero, non comunicato al committente: max € 200,00, per ogni giorno di assenza;

COMUNE DI VEDANO OLONA

- c) mancata ottemperanza al piano di sicurezza: max € 600,00 per evento.
- d) disservizi causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: max € 500,00 per ogni evento;
- e) disservizi o grave nocumento causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave: max € 1000,00 per ogni evento;
- f) mancata segnalazione al Comune di eventi rilevanti che potrebbero causare il mancato, carente o insoddisfacente espletamento del servizio: max € 300,00 per evento.
- g) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 100,00 a € 1.000,00 per evento, avuto riguardo al danno causato al Comune e/o a terzi.

6. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte del Comune alla Cooperativa Sociale che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

7. L'importo della penale è versato dalla Cooperativa Sociale al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle rate del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
- a) accertamento per tre volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 21 della presente convenzione;
 - b) frode della Cooperativa;
 - c) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel piano di sicurezza;
 - d) mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
 - e) cessione anche parziale del contratto;
 - f) in caso di subappalto non autorizzato dal Comune e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d. lgs. n. 163/06;
 - g) in caso la Cooperativa sociale incorra in fallimento o procedura concorsuale.

2. Quando si verifichino una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c. c., il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A. R., dichiarando la presente Convenzione risolta di diritto con effetto immediato.

Articolo 34 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Salvo i casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 28, il Comune può ricorrere alla risoluzione della Convenzione per grave inadempimento degli obblighi contrattuali della Cooperativa Sociale indicati nella presente Convenzione.
2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r./comunicazione via PEC, con l'avvertimento che in mancanza la

COMUNE DI VEDANO OLONA

Convenzione si intenderà risolta ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dal Comune.

3. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione della Convenzione e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, il Comune incamera la cauzione definitiva senza che essa sia tenuta a provare il danno patito. E' fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal Comune a causa della risoluzione.

Articolo 35 – RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, il Comune può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

2. Il recesso è comunicato da parte del Comune alla Cooperativa Sociale con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.

3. In caso di recesso, la Cooperativa Sociale ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 36 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La Cooperativa Sociale è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di cooperative sociali di inserimento lavorativo e in materia di servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione degli ambienti e preparazione dei pasti per servizi per l'infanzia e pasti al domicilio.

2. La Cooperativa Sociale è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 37 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione della convenzione e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico della Cooperativa, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico del Comune di Vedano Olona.

Articolo 38– CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione della presente convenzione, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

Allegati al Capitolato:

- 1 – Menù, Tabelle delle grammature e specifiche tecniche
- 2 - La sana alimentazione (ATS Insubria) (documento contenente le tabelle delle grammature degli alimenti destinati ai bambini)
- 3 - Linee guida per il servizio di ristorazione scolastica (ATS Insubria) (documento contenente le tabelle delle grammature degli alimenti destinati agli adulti)
- 4 - DUVRI

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E LA COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER ANZIANI, DISABILI E/O PERSONE FRAGILI E DI PULIZIA, DI CATERING E ATTIVITA' DI OPERATORE D'APPOGGIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.

**PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/08/2025
CIG 9500140389**

In esecuzione della Delibera di G.C. n 129 in data 8 novembre 2022.

COMUNE DI VEDANO OLONA

Il Comune di Vedano Olona (VA) e la Cooperativa Sociale , al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti:

- nell'art. 5 della Legge 381/91, come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- nelle "Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" di cui alla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016;
- nell'art. 112 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la Legge Regionale n. 36/2015 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 2;

stipulano la presente convenzione

L'anno, il giorno.....del mese di.....nella sede del Comune di Vedano Olona

TRA

il Comune di Vedano Olona (che di seguito per brevità sarà chiamato "COMUNE") con sede a Vedano Olona in piazza San Rocco n.9 partita IVA 00317720126, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dr.ssa Maria Antonietta Masullo nata a Varese il 14/06/1975 autorizzata per i presenti atti con Decreto Sindacale n.4 del 27/06/2016, domiciliata presso la residenza Municipale nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona incaricata dal Comune di Vedano Olona alla sottoscrizione del presente atto

E

la, (che di seguito per brevità verrà chiamata "COOPERATIVA"), con sede inVian.....- C.F. iscritta nella sezione "b" al foglio..... numero progressivo dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella presenza del suo legale rappresentante nata a il residente in via..... n., abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

VISTI

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della L. 381/91 e tutti i riferimenti normativi sopra elencati

PREMESSO

- che, in conformità all'art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n.381, il Comune ha ritenuto con delibera di Giunta Comunale n 129 del 8 novembre 2022 di procedere ai fini dell'affidamento delle "Attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. n. 381/91, nell'esecuzione dei servizi di produzione e consegna pasti al domicilio per persone anziane, disabili e/o fragili e di catering, pulizia e operatore d'appoggio asilo nido comunale – periodo dal 01/01/2023 al 31/08/2025" tramite procedura di gara aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riservata alle cooperative sociali di Tipo B ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91, con convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- che attraverso l'affidamento alla cooperativa sociale di tipo B delle attività oggetto della Convenzione il comune e la cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi: promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381, altrimenti difficilmente collocabili o occupabili al fine di favorirne il recupero ed il reinserimento sociale;

COMUNE DI VEDANO OLONA

- che la scelta del convenzionamento con la cooperativa sociale è motivata dalla volontà di promuovere una politica sociale finalizzata all'inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati rispondendo alla necessità di provvedere ai servizi di preparazione e consegna pasti al domicilio per anziani, disabili e/o persone fragili e di pulizia, di pulizia, catering e operatore d'appoggio presso l'asilo nido comunale;
- che la cooperativa sociale è stata individuata a seguito di espletamento di gara aperta ad evidenza pubblica interamente gestita con il sistema telematico della Regione Lombardia - SINTEL, avendo la medesima presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 e al comma 8.5 rubricato "criteri di valutazione" delle Linee Guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali – Delibera n.32/2016;
- che la cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 4 comma 2 della legge 381/1991;
- che per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa sociale svolge le seguenti attività:
 - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto da attuarsi principalmente avvalendosi dell'attività dei soci cooperatori e delle persone svantaggiate; questi ultimi devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (vedi art. 4, comma 2 Legge n.381/1991). La Cooperativa Sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della presente Convenzione.
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. ... del.....
- viene disposto di approvare il capitolato d'oneri e il presente schema di convenzione che disciplinano le modalità di esecuzione delle attività in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 attraverso l'affidamento del servizio pasti a domicilio per persone anziane, disabili e soggetti o nuclei familiari fragili residenti nel Comune di Vedano Olona e del servizio di pulizia dei locali, del servizio di catering in loco ed eventuali altri servizi integrativi presso l'Asilo Nido Comunale di Vedano Olona sito in Via Don Minzoni,13 - il periodo 01/01/2023 – 31/08/2025 con facoltà di proroga e rinnovo.
2. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio e di pulizia, catering e servizi integrativi, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nella presente Convenzione.
3. La Cooperativa è obbligata ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme della presente convenzione. Su di essa gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

ART. 2 - DURATA, AVVIO E CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La durata della Convenzione è fissata dal 01 gennaio 2023 al 31 agosto 2025. E' vietato il rinnovo tacito.
2. Alla scadenza è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere ad un nuovo affidamento del servizio (ripetizione) per un uguale periodo, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa invigore.

COMUNE DI VEDANO OLONA

3. Il Comune si riserva, sin d'ora, qualora necessaria la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo affidamento e comunque avente una durata non superiore a mesi 6 (sei). Tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett.

d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora il Comune, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, la Cooperativa è obbligata ad acconsentire alla richiesta della Comune di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali della presente Convenzione.

4. Con l'indicata data di decorrenza, le attività dovranno avere effettivo inizio.

5. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data sopra indicata, l'ente protrae il termine iniziale di avvio del servizio. In tal caso, la data del termine finale del servizio resta invariata al 31.08.2025 e l'aggiudicatario non può vantare alcuna pretesa economica dovuta alla riduzione della durata dell'appalto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LE PRESTAZIONI

1. L'importo stimato della Convenzione è pari a €= oltre IVA (diconsi euro centododicimilatrecentoquaranta/00.=) comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente.

2. Si specifica che i servizi pasti al domicilio e catering asilo nido sono contabilizzati a misura sulla base del numero di pasti effettivamente forniti nell'espletamento del servizio. Per questi servizi alla Cooperativa è corrisposto, quale corrispettivo:

- servizio pasti al domicilio: il prodotto tra l'importo unitario di € ... e la quantità del numero di pasti effettivamente forniti;

- catering asilo nido: il prodotto tra la quantità del numero di pasti effettivamente forniti e l'importo unitario di € ... + il prodotto tra la quantità di merende effettivamente fornite e l'importo unitario di €...

3. Per i servizi qui anzidetti la Cooperativa non vanta nei confronti del Comune alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero di pasti da erogare, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto l'importo unitario a pasto offerto in sede di gara.

4. Per il servizio di pulizia e l'attività di operatore d'appoggio verranno remunerate le ore effettivamente prestate nel mese di competenza.

5. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo a base d'asta, fermo restando quanto indicato al comma 3 e 4 del presente articolo, è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri espressi e non dalla presente Convenzione, e retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni, oneri ed obblighi contrattuali previsti dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario nonché tutte quelle attività aggiuntive che la Cooperativa Sociale ha proposto nel modello organizzativo in sede di offerta ed tenuta a svolgere. Sono esclusi gli oneri relativi alle misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze quantificati in euro 200,00 annui comprensivi di IVA per l'intera durata dell'appalto).

6. Alla Cooperativa è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.

7. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nel precedente comma 5 di questo articolo, diversi da quelli da interferenza, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

8. Il valore economico dell'affidamento potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione sino al 20% dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Cooperativa Sociale rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate.

CAPO II - SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO

ART. 4 – FINALITA' E DESTINATARI

1. Con la presente Convenzione si intende dotarsi di una risorsa integrativa nella gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata autonomia attraverso la preparazione e

COMUNE DI VEDANO OLONA

consegna presso l'abitazione dell'utente di pasti preparati nel centro cottura dell'asilo nido comunale e distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto, garantendo grazie a questa attività l'inserimento lavorativo di persone fragili.

2. I destinatari del Servizio pasti al domicilio sono persone residenti nel Comune di Vedano Olona, anziane e/o disabili o, nei casi indicati dal Servizio Sociale comunale, soggetti o nuclei familiari fragili in presenza di una delle seguenti caratteristiche:

- d. carente autosufficienza psico-fisica;
- e. mancanza di familiari di supporto;
- f. rischio di emarginazione sociale.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. La preparazione dei pasti viene svolta giornalmente dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi; nei giorni prefestivi ed il sabato, per gli utenti per i quali il Servizio Sociale Comunale ne faccia richiesta, la Cooperativa dovrà garantire la preparazione del "pasto doppio" a copertura del giorno festivo e della domenica.

2. Per la preparazione dei pasti il Comune mette a disposizione della Cooperativa Sociale i locali della cucina presenti presso l'asilo nido comunale (sito a Vedano Olona in via Don Minzoni, 13) debitamente attrezzata di: utensili vari, strumentazioni, apparecchiature, impianti tecnologici fissi e mobili, attrezzature e arredi; tutto il materiale si intende in buono stato d'uso e funzionamento. Lo svolgimento dell'anzidetto servizio deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle attività di cucina e di quelle educative in atto nell'asilo nido.

3. I pasti previsti giornalmente dovranno essere consegnati presso i recapiti domiciliari degli utenti nella fascia oraria indicativa dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.

4. Il numero medio dei pasti è stimato, secondo il dato storico, in circa n. 20 unità giornaliere per un totale annuo di 5219; sono possibili variazioni del numero di pasti in aumento o in diminuzione e la Cooperativa è comunque tenuta all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative e al medesimo livello qualitativo/gestionale.

5. Il numero dei pasti da preparare giornalmente e l'elenco dei beneficiari dei pasti con il relativo indirizzo per la consegna, saranno comunicati da parte dell'Area Servizi alla Persona su apposito modulo inviato a mezzo e-mail, a cadenza settimanale ogni lunedì mattina entro le ore 9.00, al punto cottura della Cooperativa, fornendo contestualmente le eventuali indicazioni dietetiche; qualora nel corso della settimana si presentino variazioni in aumento o in diminuzione del numero dei pasti, il personale dell'Area Servizi alla Persona provvederà ad effettuare debita comunicazione al referente individuato dalla Cooperativa.

6. In caso di aumento del numero dei pasti, la Cooperativa è tenuta a provvedere dal giorno successivo alla comunicazione ovvero dalla data indicata dal personale comunale.

7. Eventuali annullamenti del pasto saranno comunicati entro le ore 9.30 del giorno di consegna del pasto.

8. Qualora una consegna non possa essere effettuata per la non comunicata assenza dell'utente, la Cooperativa deve informarne tempestivamente il Comune.

ART. 6– ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. La preparazione dei pasti prevede la cottura, la preparazione, il confezionamento e il trasporto dei pasti in singoli contenitori termici, nei quali i singoli componenti dei pasti devono essere sigillati separatamente in modo tale da evitare fuoriuscite.

2. I pasti devono essere preparati e confezionati lo stesso giorno della consegna presso la cucina dell'asilo nido comunale ovvero in un centro cottura che consenta di rispettare i tempi di consegna di cui al successivo articolo. La Cooperativa Sociale provvede a preparare i pasti, compreso il confezionamento in monoporzione per ciascuna preparazione, predisponendo contenitori termici individuali, in cui inserire le confezioni monoporzione, per ogni singola consegna, curando di contrassegnare ciascun contenitore termico con apposite etichette che permettano di associarlo all'utente destinatario. I contenitori termici sono di norma riconsegnati dall'utente in occasione della consegna del giorno successivo. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti o smarrimenti dei contenitori.

3. I pasti devono essere pronti alla diretta consumazione o consumabili successivamente su semplice riscaldamento.

4. La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti del mercato locale di "prima" qualità, garantendo genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le caratteristiche organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto delle tabelle dietetiche e menù tipo specifici per persone anziane, che costituiscono l'utenza prevalente del Servizio e il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

COMUNE DI VEDANO OLONA

6. Il pasto dovrà essere composto: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, acqua in confezione da 0,5 litri e frutta. In presenza di specifiche necessità o patologie e dietro richiesta inoltrata dal Comune devono essere forniti pasti per diete speciali.

7. Non dovranno in alcun caso essere utilizzati:

- ☐ Conservanti ed additivi chimici;
- ☐ Residui dei pasti dei giorni precedenti;
- ☐ Prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) i che contengano O.G.M.

8. La Cooperativa Sociale dovrà approntare (senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente), con la dovuta attenzione al rispetto delle corrette procedure di preparazione, le diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie che richiedano una dieta speciale, debitamente certificati da documentazione medica. In caso di dieta speciale, inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà rendere i pasti "speciali" chiaramente identificabili e facilmente attribuibili al legittimo destinatario da parte degli operatori incaricati alla distribuzione del pasto all'utenza finale; dovrà quindi avere cura di apporre il nominativo del destinatario della dieta speciale sul contenitore termico che la contiene.

9. La fornitura di diete speciali sarà comunque prevista unicamente per far fronte a gravi e comprovate patologie opportunamente dimostrate, motivate e certificate mediante documentazione sanitaria. Tali diete verranno fornite e conteggiate allo stesso prezzo unitario previsto per gli altri pasti serviti, ciò indipendentemente sia dal loro numero che dalla loro tipologia.

10. Il pane dovrà essere sigillato in appositi sacchetti alimentari.

11. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione dei contenitori termici utilizzati.

12. Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle necessarie autorizzazioni e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP).

13. Devono, quindi, essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.

14. Nell'ambito dei sistemi di verifica dell'efficacia del piano adottato, deve effettuare gli esami di laboratorio con la frequenza e la tipologia previste dal manuale di autocontrollo.

15. La Cooperativa cura l'organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto e consegna avendo anche particolare cura a che la consegna al recapito domiciliare avvenga di norma nelle mani dell'utente interessato, anche per rendere possibile mediante il servizio di consegna pasti a domicilio un monitoraggio delle condizioni degli utenti.

ART. 7 – SPECIFICHE DELLA FORNITURE – LE MATERIE PRIME ALIMENTARI – AUTOCONTROLLO

1. La Cooperativa predispone procedure di selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori di materie prime alimentari. L'elenco dei fornitori deve essere reso disponibile al Committente, corredato dal dettaglio della valutazione e col relativo stato di omologazione, in caso di richiesta.

2. Le modalità di cottura devono essere adeguate e tali da garantire la conservazione dei poteri nutritivi e della qualità del cibo. Il rispetto delle corrette temperature di conservazione è d'obbligo; in ogni caso la temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto dal DPR 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e dai manuali di corretta prassi igienica.

3. La varietà dei pasti deve assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane. Nella tipologia di cottura dovranno essere privilegiate cotture semplici di facile digeribilità, evitando cotture prolungate con soffritti e metodi che producano carbonizzazione delle sostanze.

4. I pasti dovranno essere confezionati secondo il principio della linea calda/fredda con personale, attrezzature, derrate e quanto altro necessario a carico della Cooperativa.

5. Allo scopo di tutelare gli utenti che manifestano sintomi di allergia o intolleranza alimentare, la Cooperativa dovrà informare correttamente sulla presenza di allergeni dichiarati in etichetta dal produttore e rendere la comunicazione verificabile durante l'esecuzione delle ricette, in attuazione di quanto dal Reg. U. E. 1169/2011 dovrà indicare direttamente in menù la presenza dell'allergene e predisporre un ricettario con l'indicazione degli allergeni.

COMUNE DI VEDANO OLONA

6. La Cooperativa dovrà porre in atto forme di rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nella ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

7. Ai fini del raggiungimento della migliore qualità possibile, nonché per la maggiore tutela dell'utenza, la Cooperativa dovrà:

a) dotarsi di un sistema di autocontrollo della qualità relativamente alle fasi di acquisizione delle derrate alimentari, alla preparazione dei pasti ed al loro corretto trasporto e conservazione;

b) effettuare un costante controllo rispetto alle temperature dei pasti trasportati intervenendo tempestivamente con miglioramenti organizzativi e/o delle attrezzature utilizzate, laddove le temperature stesse non siano quelle previste dalle vigenti normative.

8. La Cooperativa stessa dovrà inoltre inviare al Comune, in caso di espressa richiesta, i risultati relativi ai sopracitati sistemi periodici di autocontrollo.

9. Il Comune di Vedano Olona non potrà essere in alcun modo considerato responsabile direttamente od indirettamente di eventuali inosservanze di tutte le leggi in materia di acquisizione delle derrate alimentari, preparazione dei pasti, corretto trasporto, conservazione e relativi controlli;

10. Per eventuali disapplicazioni del D.Lgs.193/2007 e s.m.i., il Comune di Vedano Olona riterrà responsabile la Cooperativa.

ART. 8 – PIANO DEI TRASPORTI

1. La Cooperativa dovrà organizzare un adeguato piano dei trasporti tale da garantire che il tempo intercorrente tra la partenza del mezzo dal centro cottura, ove vengono preparati i pasti, e l'arrivo presso il domicilio dei beneficiari del servizio sia contenuto nei limiti che assicurano il pieno mantenimento delle caratteristiche organolettiche originarie del prodotto.

2. La Cooperativa deve garantire un tempo tra il confezionamento e la consegna dei pasti pari alla sommatoria dei tempi intercorrenti fra:

- confezionamento ed inizio trasporto - massimo 10 (dieci) minuti;
- trasporto e consegna - massimo 60 (sessanta) minuti.

ART. 9 – MEZZI DI TRASPORTO E CONTENITORI TERMICI

1. L'automezzo di trasporto dovrà essere efficiente ed idoneo a garantire le consegne dei pasti. L'automezzo utilizzato per la consegna dei pasti al domicilio deve essere adeguatamente predisposto al trasporto degli alimenti, conforme alla normativa in materia e possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla Legge per tutta la durata del contratto.

2. Tale mezzo, inoltre, dovrà essere adibito esclusivamente al trasporto alimenti e rivestito internamente con materiale facilmente lavabile. E' fatto obbligo di provvedere a carico della Cooperativa alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che non derivi contaminazione per gli alimenti trasportati.

3. Per il trasporto dei pasti e delle derrate la Cooperativa dovrà utilizzare contenitori isotermitici ai sensi del D.P.R. 327/80. In particolare si dovrà fare uso di contenitori termici in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla Legge.

4. Per ogni singolo pasto deve essere previsto l'utilizzo di contenitori termici individuali di piccole dimensioni per ogni singolo pasto, all'interno dei quali sistemare i contenitori monoporzione termosigillati delle singole preparazioni – di caratteristiche tali da garantire un adeguato mantenimento della temperatura dei cibi caldi e dotati di scomparti interni in grado di tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.

5. Il pane e la frutta saranno trasportati in contenitori tali da essere, oltre che rispondenti alle vigenti normative, anche in grado di garantire la massima igiene ed il mantenimento delle qualità organolettiche degli stessi.

6. Potrà essere predisposto periodicamente un controllo da parte del Comune circa la rispondenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto, ed eventuali inosservanze verranno sanzionate con una penale di €. 500,00.- .

COMUNE DI VEDANO OLONA

CAPO III - CATERING ASILO NIDO IN LOCO

ART. 10 – INFORMAZIONI DI CONTESTO

1. L'Asilo nido è organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età. Si prevede un numero massimo di bambini n. 25.
2. L'Asilo Nido è aperto, durante l'intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 con esclusione dei giorni festivi e di tutti gli altri giorni di sospensione previsti dal calendario attività. Gli orari di entrata e di uscita dell'asilo nido sono i seguenti:
 - tempo pieno, entrata dalle 8.30 alle 9.00, uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30
 - part time mattino, entrata dalle 8.30 alle 9.00, uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30
 - part time pomeriggio, entrata dalle 12.00 alle 13.00, uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30
 - pre-asilo, dalle ore 7.30 alle ore 8.30
 - post-asilo, dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

ART. 11– MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il servizio potrà essere svolto presso la cucina situata nell'asilo nido comunale, adeguatamente attrezzata di: utensili vari, strumentazioni, apparecchiature, impianti tecnologici fissi e mobili, attrezzature e arredi. Al fine dello svolgimento dell'anzidetto servizio di catering in loco, il Comune mette a disposizione della Cooperativa Sociale i suddetti locali della cucina di proprietà comunale, con tutto quanto presente a corredo; tutto il materiale si intende in buono stato d'uso e funzionamento.
2. In caso di guasti alle attrezzature di proprietà comunale, la Cooperativa Sociale dovrà darne immediata comunicazione all'Area Servizi alla Persona del Comune.
3. La Cooperativa Sociale si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature comunali dovuti a incuria o ad ogni altra ragione non riconducibile ad usura.
4. Il servizio di catering in loco comprende:
 - l'approvvigionamento delle derrate e degli ingredienti alimentari, nelle misure necessarie e sufficienti alla trasformazione per la preparazione, la cottura e la produzione finale dei pasti (incluse le merende e le diete speciali), in legame fresco-caldo;
 - la consegna dei cibi previsti dal menù in vigore alle varie sale dell'asilo nido ed in ogni caso secondo le indicazioni della coordinatrice della struttura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di contrasto al COVID-19.
5. I pasti dovranno essere pronti entro le ore 11.00; le merende dovranno essere pronte per le ore 15.10 o comunque nell'orario indicato dalla Coordinatrice del servizio.
6. I destinatari del servizio sono i bambini dell'asilo nido e il personale educativo che li assiste nel momento del pasto, come segue:
 - n. bambini: max 25 bambini, dai 3 ai 36 mesi;
 - n. educatori: max 5 operatori;
 - numero complessivo di pasti previsti per il periodo oggetto di affidamento di: totali n. 4194 circa (dato storico).
 - numero complessivo merende previste di: totali n. 2651 circa (dato storico)
7. I suddetti numeri sono stati calcolati preventivamente sulla base dello storico, pertanto potranno subire modifiche collegate all'andamento del servizio.
8. Il servizio dovrà essere svolto con modalità organizzative e metodologiche concordate con il Responsabile dell'Area, adottando strategie funzionali allo svolgimento del servizio.
9. Il servizio deve essere svolto secondo le migliori regole d'arte, considerate nelle sue singole componenti, allo scopo di raggiungere i seguenti fini:
 - fornire ai bambini una alimentazione sana, genuina, di facile digeribilità e sempre di ottima qualità;
 - costituire un valido e qualificato apporto nutrizionale, gradevole e gustoso;
 - rispettare le più appropriate norme dietologiche e dietetiche (con particolare riferimento alle tabelle delle grammature dei singoli alimenti componenti il pasto) previste per la particolare categoria di utenti cui è destinato ed in particolare quanto indicato nelle più recenti Linee Guida di settore dell'ATS Insubria.
10. La Cooperativa Sociale dovrà assicurare, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - c. Preparazione del numero dei pasti: il numero dei pasti sarà comunicato da parte del personale educativo entro le ore 9,30 di ogni mattino, con dettaglio delle diete speciali (patologie, allergie, intolleranze, motivazioni religiose ecc.).
 - d. Competenza professionale nelle varie fasi del servizio.

COMUNE DI VEDANO OLONA

11. La Cooperativa Sociale deve porre in essere, in tutte le fasi e le attività di svolgimento del servizio di catering in loco e di gestione degli alimenti dell'asilo nido, tutte le prestazioni necessarie per l'attuazione del sistema di controllo (H.A.C.C.P.) previsto dal Reg. Ce 852/2004 e la relativa documentazione deve essere resa disponibile al Comune di Vedano Olona.

12. Quando necessario la Cooperativa Sociale dovrà provvedere alla revisione del manuale di autocontrollo e a garantire la formazione a tutto il personale dell'asilo nido, compreso i dipendenti del Comune di Vedano Olona. Il programma del corso ed il relativo calendario dovranno essere comunicati alla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

13. La Cooperativa Sociale assicura e garantisce la fornitura di pasti sostitutivi in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di fornitori o trasportatori, ect.

14. La Cooperativa Sociale è tenuta ad utilizzare i locali ed i materiali messi a disposizione dal Comune esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal presente affidamento.

15. La Cooperativa Sociale si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni dei locali messi a disposizione, nonché agli impianti tutti. In caso di interventi non autorizzati la Cooperativa Sociale dovrà risarcire il Comune per eventuali danni arrecati.

16. Alla scadenza dell'affidamento, la Cooperativa Sociale si impegna a riconsegnare i locali al Comune con gli impianti e le attrezzature annesse, nel numero almeno pari a quello che è stato rilevato in sede di consegna ed in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. Qualora si ravvisassero danni arrecati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati e addebitati alla Cooperativa Sociale.

17. In occasione di lavori di manutenzione o trasformazione/riparazione degli impianti, la Cooperativa Sociale dovrà dare libero accesso al personale del Comune o di imprese autorizzate. La Cooperativa Sociale è tenuta a garantire l'accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi luogo e ora, per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi affidati.

ART. 12 – SPECIFICHE DELLA FORNITURE – LE MATERIE PRIME ALIMENTARI – AUTOCONTROLLO

1 La Cooperativa predispone procedure di selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori di materie prime alimentari. L'elenco dei fornitori deve essere reso disponibile al Comune, corredato dal dettaglio della valutazione e col relativo stato di omologazione, in caso di richiesta.

2 La Cooperativa deve garantire la redazione di menù e relativi ricettari con le grammature di ogni materia prima utilizzata, sia a crudo (al netto degli scarti) sia a cotto (con totale per pietanza), modificati per ogni tipologia di necessità degli utenti (diete speciali, diete in bianco, diete leggere etc...), sia terapeutica che etico-religiosa che dovranno essere validati dalla competente ATS INSUBRIA (ex ASL).

3. Le modalità di cottura devono essere adeguate e tali da garantire la conservazione dei poteri nutritivi e della qualità del cibo. Il rispetto delle corrette temperature di conservazione è d'obbligo; in ogni caso la temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto dal DPR 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e dai manuali di corretta prassi igienica.

4. I menù utilizzati giornalmente per la preparazione dei pasti destinati ai bambini frequentanti l'asilo nido, devono:

- corrispondere per caratteristiche, tipo e qualità a quelli approvati dal Comune e dall'ATS Insubria e presenti nell'Allegato 1;
- essere realizzati con derrate conformi alle specifiche merceologiche e qualitative di cui all'Allegato 2;
- essere realizzati secondo le grammature e le indicazioni nutrizionali di cui agli Allegati 3 e 4 es.m.i.;

5. Per ciò che attiene ai menù in vigore, qualora necessario, la Cooperativa Sociale dovrà provvedere ad apportare le modifiche/le integrazioni relative all'indicazione degli allergeni presenti, in conformità alle specifiche di cui al Reg. (UE) 1169/2011, nonché ulteriori eventuali modifiche per comprovate esigenze degli utenti o richieste formulate dall'ATS Insubria. Ogni modifica apportata ai menù, comunque, prima di essere eseguita, dovrà venire preventivamente autorizzata anche dal Comune.

6. La Cooperativa Sociale può, in via temporanea e previa comunicazione agli Uffici comunali, effettuare una variazione di menù, nei seguenti casi:

- mancata e/o parziale fornitura di una o più materie prime;
- interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia elettrica, del gas metano;
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.

7. Il pasto dovrà prevedere:

- un primo piatto con obbligo di alternativa per particolari regimi dietetici, siano essi limitati nel tempo

COMUNE DI VEDANO OLONA

che continuativi e per limitazioni alimentari dovute a motivi etico-religiosi;

- un secondo piatto con obbligo di alternativa per particolari regimi dietetici, siano essi limitati nel tempo o continuativi e per limitazioni alimentari dovute a motivi etico-religiosi;
- un contorno adeguato al secondo piatto;
- frutta di stagione o dessert;
- uno o due panini;
- acqua.

14. Allo scopo di tutelare i bambini che manifestano sintomi di allergia o intolleranza alimentare, informare correttamente sulla presenza di allergeni dichiarati in etichetta dal produttore e rendere la comunicazione verificabile durante l'esecuzione delle ricette, la Cooperativa, in attuazione di quanto dal Reg. U. E. 1169/2011 dovrà indicare direttamente in menù la presenza dell'allergene e predisporre un ricettario con l'indicazione degli allergeni a disposizione della cucina.

15. La Cooperativa dovrà porre in atto forme di rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016 in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nella ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

16. Ai fini del raggiungimento della migliore qualità possibile nonché per la maggiore tutela dell'utenza, la Cooperativa dovrà:

- c) dotarsi di un sistema di autocontrollo della qualità relativamente alle fasi di acquisizione delle derrate alimentari, alla preparazione dei pasti ed alla loro corretta conservazione;
- d) effettuare un costante controllo rispetto alle temperature dei pasti intervenendo tempestivamente con miglioramenti organizzativi e/o delle attrezzature utilizzate laddove le temperature stesse non siano quelle previste dalle vigenti normative.

17. La Cooperativa stessa dovrà inoltre inviare al Comune, in caso di espressa richiesta, i risultati relativi ai sopracitati sistemi periodici di autocontrollo.

18. Il Comune di Vedano Olona non potrà essere in alcun modo considerato responsabile direttamente od indirettamente di eventuali inosservanze di tutte le leggi in materia di acquisizione delle derrate alimentari, preparazione dei pasti, corretto trasporto, conservazione e relativi controlli.

19. Per eventuali disapplicazioni del D.Lgs.193/2007 e s.m.i., il Comune di Vedano Olona riterrà responsabile la Cooperativa Sociale aggiudicatrice.

CAPO IV - SERVIZIO DI PULIZIA E OPERATORE D'APPOGGIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE

ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esecuzione dei lavori di pulizia e delle altre attività integrative dell'operatore d'appoggio dovranno essere svolte presso l'asilo nido comunale senza interferire nel lavoro educativo e dovranno essere a supporto delle attività educative.

2. Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente articolo 2, la Cooperativa deve avvalersi del seguente personale:

- n. 2 addetti che dovranno essere necessariamente presenti dal lunedì al venerdì, il primo per un per un totale di 50 ore settimanali; i monte ore di entrambi gli operatori dovranno essere svolti all'interno dell'orario di apertura del nido e dovranno essere strutturati coprendo la fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 18,00, in funzione delle esigenze del servizio.

3. I principali interventi da garantire a totale carico della Cooperativa, remunerati con il presente affidamento, sono i seguenti:

- a. Pulizia di tutti i locali dell'asilo nido e igienizzazione degli ambienti, compresa la cucina, e dei bagni prima e dopo il loro utilizzo;
- b. Attività di guardaroba;
- c. Attività di bidelleria per apertura cancello all'arrivo e all'uscita dei bambini e per assistenza alle educatrici in caso di necessità;
- d. Lavaggio giornaliero di tovaglie, strofinacci e quanto utilizzato dagli operatori del nido;
- e. Stiratura;
- f. Disinfestazione approfondita settimanale di tutti i bagni e gli ambienti;
- g. Battitura settimanale dei tappeti e lavaggio quindicinale dei tappeti di piccole dimensioni;
- h. Lavaggio ogni tre mesi dei tappeti grandi, dei cuscini e di tutti gli arredi presenti nelle aule utilizzate dai bambini;
- i. Cambio settimanale coprimaterassi lettini dei piccoli e lenzuola di tutti i lettini;
- j. Pulizia periodica dei vetri e degli infissi (almeno 2 volte l'anno);

COMUNE DI VEDANO OLONA

- k. Scopatura e lavaggio dell'ingresso;
 - l. Lavaggio a cadenza semestrale delle tapparelle;
 - m. Pulizia, nel periodo estivo, dei marciapiedi e davanzali delle finestre;
 - n. Lavori di rammendo e piccole cuciture;
 - o. Consegna dei carrelli dalla cucina alle sale da pranzo, pulizia e igienizzazione prima e dopo il pranzo;
 - p. Raccolta dei rifiuti tenendo conto dello smaltimento differenziato nel rispetto della normativa vigente in materia e delle apposite disposizioni comunali;
 - q. Sistemazione lettini per il riposo dei bambini e riordino dei locali prima dell'amerenda;
 - r. Ceratura dei pavimenti una volta durante il periodo estivo;
 - s. Pulizia e sanificazione periodica del locale lavanderia comprensivo di lavaggio piastrelle ed attrezzature;
 - t. Pulizia e sanificazione periodica del locale spogliatoio;
 - u. Pulizie dello scivolo di collegamento porta ingresso-cancello
 - v. Ogni altra attività di igiene e pulizia prevista dalla normativa e dai protocolli anticovid-19
4. La Cooperativa dovrà nominare un Referente per l'attività sopra descritta
5. L'articolazione dei monte orari settimanali deve essere concordata con la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e la Coordinatrice dell'asilo nido e le attività di cui sopra dovranno essere rispettose delle esigenze progettuali della struttura e svolte secondo modi e tempi condivisi con la Coordinatrice dell'Asilo Nido
6. Il materiale e le attrezzature per la pulizia e igienizzazione della struttura soprapreviste, saranno messi a disposizione dal comune e la Cooperativa Sociale si impegna a utilizzarli per le attività indicate nella presente convenzione con la massima cura.

ART. 14 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

1. La Cooperativa Sociale deve predisporre un rigoroso piano di sanificazione e provvedere ad eseguire i trattamenti di pulizia presso la cucina e tutti i locali dell'asilo nido, anche in linea con quanto previsto con la normativa antiCovid-19 predisponendo gli idonei protocolli; le attività eseguite dovranno essere quotidianamente registrate su un documento comprovante il rispetto del piano predisposto.

ART. 15 - CONSUMI A CARICO DEL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua necessarie all'espletamento delle attività di cui della presente Convenzione, purché siano in linea con gli ordinari consumi.
2. E' compito della Cooperativa assicurare, richiamando il principio della buona amministrazione e del miglioramento continuo, un uso parsimonioso di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione e la produzione dei rifiuti, salvaguardare l'ambiente, promuovendo tra il proprio personale buone pratiche ambientali e sorvegliando sull'utilizzo delle utenze al fine di prevenire ogni abuso e sanzionare ogni comportamento improprio.

CAPO V - PRESTAZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

ART. 16 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, sono a totale carico della Cooperativa le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
- a) garantire, ai fini dell'attuazione dei servizi oggetto del presente Convenzione, lo svolgimento di un inserimento lavorativo retribuito di una persona svantaggiata per un monte orario di almeno 12 ore settimanali da realizzarsi sulla base del progetto elaborato a favore della persona di concerto con i Servizi Sociali. Nel caso che si rendesse necessario, potrà essere previsto nel progetto personalizzato, un tirocinio precedente l'assunzione.
 - b) garantire la gestione di n. 2 persone svantaggiate in tirocinio pratico-formativo, segnalate dal Servizio Sociale del Comune di Vedano Olona, al fine di consentire agli stessi una conoscenza diretta del mondo del lavoro mediante la sperimentazione di un ambito professionale ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, in collaborazione con il Nucleo Inserimenti Lavorativi del Distretto di Tradate e del Servizio Sociale del Comune, da inserire in un'attività da svolgersi per il Comune di Vedano Olona nel territorio comunale, quindi anche in ambienti differenti da quello dell'asilo nido;

COMUNE DI VEDANO OLONA

- c) garantire apposita copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) a favore delle persone inserite in attività di tirocinio pratico-formativo;
- d) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui alla lettera a e b del presente articolo;
- e) garantire la presenza di una figura educativa che collabori con il Servizio Sociale ed il Nucleo Inserimenti Lavorativo nell'inserimento delle persone nell'attività individuata, monitorandone il buon andamento;
- f) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
- g) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

ART. 17- PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

- 5. La Cooperativa Sociale è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata inserita.
- 6. Entro 45 giorni dall'avvio dei servizi la Cooperativa aggiudicataria deve presentare all'Ente idonea documentazione attestante l'effettivo impiego delle persone svantaggiate accompagnata da un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuno soggetto.
- 7. Il progetto personalizzato dovrà prevedere metodi, procedure e strumenti che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato e dovrà indicare le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore svantaggiato, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.
- 8. La Cooperativa Sociale si impegna a trasmettere all'Ente a conclusione della Convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

CAPO VI - ORGANICO

ART. 18 - PERSONALE IN SERVIZIO

- 1. Il personale impiegato per l'espletamento delle attività, oggetto della presente Convenzione, dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività affidate.
- 2. Il personale incaricato deve essere in possesso di tutto quanto previsto dalla normativa vigente per la gestione degli alimenti e deve aver effettuato la formazione inerente la gestione degli alimenti e in grado di applicare correttamente quanto richiesto dal sistema di autocontrollo (H.A.C.C.P.).
- 3. Il personale giudicato da parte della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona negligente o inidoneo al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta del Comune.
- 9. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dalla presente Convenzione.
- 8. Poiché il personale addetto alla pulizia dell'asilo nido e alle attività di operatore d'appoggio ha libero accesso in ogni locale è tenuto, previa responsabilità diretta della Cooperativa, a non utilizzare l'attrezzatura dell'ente, a non aprire documenti o fascicoli né in assenza né in presenza del personale dell'ente.
- 9. Il personale operante nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- 10. Tutto il personale dipendente della Cooperativa inserito nel servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro con tesserino di riconoscimento.
- 11. La Cooperativa dovrà provvedere, in caso di malattia, ferie o altre assenze del personale incaricato allo svolgimento delle attività, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
- 12. La Cooperativa Sociale dovrà comunicare prima dell'avvio del servizio il nominativo dell'operatore d'appoggio, le relative mansioni, il livello di inquadramento, i giorni e le fasce orarie di intervento, da stabilirsi secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

COMUNE DI VEDANO OLONA

ART. 19 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE INERENTI LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE CAPITOLATO E CONTROLLI

1. La Cooperativa Sociale dovrà trasmettere Comune, prima di iniziare il servizio, le seguenti comunicazioni:
 - c) i nominativi e le generalità del personale che svolgerà le attività disciplinate dalla presente Convenzione;
 - d) il nominativo di un responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi delle attività che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;
2. La Cooperativa dovrà comunicare all'Area Servizi alla Persona per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche temporanea, di quanto al precedente comma 1. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Area Servizi alla Persona le seguenti relazioni periodiche:
 - d) entro 45 giorni dall'avvio dei servizi la documentazione relativa ai progetti di inserimento, del presente Capitolato;
 - e) una relazione di fine anno in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato;
3. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona è legittimato a effettuare gli opportuni controlli sulla concreta ed effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in relazione all'incarico in questione.

ART. 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. La Cooperativa deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione a nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative, secondo quanto previsto dalle normative rilevanti per il settore sia in tema di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari, sia in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ogni intervento di formazione deve essere opportunamente pianificato. La pianificazione della formazione prevista deve essere dichiarata nel progetto presentato in sede di gara indicando: il programma, la frequenza, il monte ore, il contenuto dei singoli interventi formativi e la qualifica del personale docente incaricato.
3. La Cooperativa dovrà comunicare all'Area Servizi alla Persona del Comune di Vedano Olona la data, l'ora e il luogo in cui verranno effettuati i corsi di formazione.

ART. 21 - RISPETTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA

1. Coerentemente con quanto sancito dalla normativa in materia, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.
2. La Cooperativa Sociale dovrà garantire che il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato venga a conoscenza per motivi legati all'espletamento dell'attività stessa, avvenga garantendo l'assoluto rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e sia effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.
3. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.
4. La Cooperativa Sociale deve indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli eventuali incaricati.
5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (articolo 14) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
6. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità riguardanti l'adempimento in materia di gestione degli affidamenti di servizi. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività del Comune e funzionali all'esecuzione degli obblighi di cui al presente Capitolato. In particolare:

COMUNE DI VEDANO OLONA

- i dati personali della Cooperativa Sociale;
 - i dati forniti dalla Cooperativa Sociale vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione dell'affidamento, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo economico e per la tutela dei diritti contrattuali;
 - l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità del Comune a dar corso ai rapporti di cui al presente Capitolato e agli obblighi di legge.
12. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente del Comune coinvolto nel procedimento.
13. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
14. Di norma i dati forniti dalla Cooperativa Sociale non rientrano tra i dati classificati come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs.196/2003.
15. Qualora il Comune venga a conoscenza ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 196/2003, non possono essere utilizzati in alcun modo.
16. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere e, quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati espressamente autorizzati in forza anche ad altri uffici comunali che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti all'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 22 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA COOPERATIVA IN OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. La Cooperativa si impegna a:
- a. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. dei dipendenti delle cooperative sociali, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal C.C.N.L. di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - b. ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune committente che di terzi.
 - c. ad assolvere agli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; in caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge.
 - d. utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91;
 - e. applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale; in caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge;
 - f. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme vigenti in materia previdenza, sicurezza, di igiene sul luogo di lavoro, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà, in ogni momento a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
 - g. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e gestione degli alimenti ed igiene del lavoro;
 - h. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
 - i. a provvedere, in caso di malattia, ferie ecc.. all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.

COMUNE DI VEDANO OLONA

ART. 23 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI IGIENE

1. L'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, ai fini della predisposizione del piano di sicurezza, fornisce alla Cooperativa il piano valutazione dei rischi contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. La Cooperativa ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza specifico per l'ambiente di lavoro ove i propri dipendenti operano per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. Esso ha l'obbligo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
3. La Cooperativa, in particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. La Cooperativa garantisce inoltre la ferrea osservanza delle normative emesse in tema di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, mettendo in atto tutte le prescrizioni indicate a livello normativo, ivi inclusa la dotazione a tutto il personale incaricato di idonei DPI per il tipo di attività svolta e di adeguata formazione in merito.
5. La Cooperativa deve fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiato e più sicuro possibile, vale a dire guanti da lavoro, vestiario, DPI, igienizzanti per le mani, termometri per rilevare la temperatura corporea prima e durante l'attività lavorativa, e quanto altro necessario.
6. Il personale deve essere debitamente istruito sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni (individuazione delle zone e delle operazioni pericolose, modalità di intervento in condizioni di massima sicurezza e comportamento in caso di infortunio).

ART. 24 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, la Cooperativa deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di attuare tutte le misure idonee e necessarie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente. Ai fini di quanto disposto nella presente Convenzione, sono terzi tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante, compresi i dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e in generale tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operino sotto le dipendenze dell'appaltatore o collaborino con esso.
2. La Cooperativa risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti l'esecuzione del servizio.
3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, la Cooperativa deve essere provvista per tutta la durata dell'appalto di una polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:
 - €. 1.000.000,00, per ogni persona danneggiata;
 - €. 1.000.000,00, per ogni cosa danneggiata;
4. La polizza di cui sopra deve avere durata non inferiore a quella della Convenzione con il comune di Vedano Olona e avere quale unico soggetto garantito il Comune di Vedano Olona.
5. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma tre, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione ai servizi a cui la presente Convenzione è riferita, lasciando indenne il Comune di Vedano Olona.
6. La Cooperativa è pertanto obbligata a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Cooperativa Sociale, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art 2 comma 3 dello stesso DPR.
2. A tal fine, prima della firma della Convenzione, il Comune trasmette alla Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art 17 del DPR sopra menzionato, copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

COMUNE DI VEDANO OLONA

adottato dal Comune di Vedano Olona.

3. La Cooperativa Sociale è tenuta a trasmettere copia del suddetto documento ai propri collaboratori che collaboreranno a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia per la partecipazione alla procedura – garanzia provvisoria – pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento, secondo le modalità e nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016.
2. L'istituto in questione è disciplinato dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.

ART. 27 – GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante a garanzia del buon adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. La stipula della Convenzione è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La Cooperativa Sociale è obbligata a reintegrare tempestivamente l'importo della garanzia sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. La Cooperativa non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto oggetto della presente Convenzione.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti del Comune di Vedano Olona, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 29 - DANNI A PERSONE O COSE

1. La Cooperativa Sociale sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico della Cooperativa Sociale, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona alla presenza del rappresentante incaricato dalla cooperativa. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

ART. 30 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio di pulizia, di catering e delle attività di operatore di appoggio ed il rispetto delle scadenze e degli interventi mediante sopralluoghi periodici. Il risultato di tali controlli verrà verbalizzato. Il rappresentante dell'ente incaricato di tale controllo è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona o suo incaricato.
2. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità al dettato del presente Capitolato, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi nel Centro di Cottura della Ditta aggiudicataria, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dalla Cooperativa stessa; la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed eventuale personale incaricato dal Comune potranno avere accesso ai locali di stoccaggio e preparazione degli alimenti anche durante l'orario di lavoro, purché accompagnati e

COMUNE DI VEDANO OLONA

autorizzati da un referente della Ditta che li assista durante la verifica e garantisca loro il pieno accesso ai locali ed alle registrazioni oggetto del controllo (predisponendo anche idoneo abbigliamento).

ART. 31 - PAGAMENTI

1. I pagamenti verranno corrisposti alla Cooperativa Sociale mensilmente, a fronte di apposite fatture che dovranno essere distinte tra il servizio di pulizia e di attività di operatore di appoggio da quelle del servizio di catering e da quelle del servizio pasti al domicilio
2. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva della Cooperativa Sociale, mediante acquisizione del DURC.
3. La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Cooperativa aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.
4. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la Cooperativa avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione.
5. La Cooperativa Sociale si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 la Cooperativa Sociale è tenuta ad emettere verso il Comune la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG secondo le modalità previste dal Regolamento Ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art 6 comma 6 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica è **2GWBCH**.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art 1 comma 629 lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il DPR n. 633/1972 in materia di IVA, il Comune provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

ART. 32 - PENALI

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte della Cooperativa comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti
2. La mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate del presente capitolato, determina l'applicazione delle seguentipenali:
 - h) ritardo nell'attivazione di inserimenti lavorativi: € 50,00 per ogni settimana di ritardo di ciascun progetto;
 - b. mancata ottemperanza degli impegni in relazione alla predisposizione e gestione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo in collaborazione con il NIL del Distretto di Tradate della presente convenzione: € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato;
3. La mancata o inesatta esecuzione degli interventi di pulizia e integrativi, della presente Convenzione, determina l'applicazione delle seguenti penali:
 - a. Lavori di pulizia a ciclo giornaliero:
per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 50,00; per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 100,00.
 - b) Lavori di pulizia a ciclo mensile:
per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 50,00; per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 100,00.
 - c. Catering e pasti al domicilio: disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l'interruzione del servizio anche se per pochi giorni: fino ad € 450,00.
4. Tutte le operazioni dei vari cicli non eseguite o eseguite in modo insufficiente - per le quali sono previste le suddette penali - possono essere ridotte al 50%, a giudizio insindacabile dell'ente, se vengono eseguite dopo la segnalazione del Responsabile dei Servizi Sociali.
5. Il Comune, inoltre, applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per le fattispecie:
 - a. accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: max €200,00 per evento;
 - b. mancata presenza in servizio di uno o più dipendenti, dovuta a sciopero, non comunicato al

COMUNE DI VEDANO OLONA

committente: max € 200,00, per ogni giorno di assenza;

c. mancata ottemperanza al piano di sicurezza: max € 600,00 per evento.

d. disservizi causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: max € 500,00 per ogni evento;

e. disservizi o grave nocumento causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave: max € 1000,00 per ogni evento;

f. mancata segnalazione al Comune di eventi rilevanti che potrebbero causare il mancato, carente o insoddisfacente espletamento del servizio: max € 300,00 per evento.

g. inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 100,00 a € 1.000,00 per evento, avuto riguardo al danno causato al Comune e/o a terzi.

6. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte del Comune alla Cooperativa Sociale che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

7. L'importo della penale è versato dalla Cooperativa Sociale al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle rate del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a. accertamento per tre volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 21 della presente convenzione;
- b. frode della Cooperativa;
- c. mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel piano di sicurezza;
- d. mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
- e. cessione anche parziale del contratto;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dal Comune e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d. lgs. n. 163/06;
- g. in caso la Cooperativa sociale incorra in fallimento o procedura concorsuale.

2. Quando si verifichino una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c. c., il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A. R., dichiarando la presente Convenzione risolta di diritto con effetto immediato.

ART. 34 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Salvo i casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 28, il Comune può ricorrere alla risoluzione della Convenzione per grave inadempimento degli obblighi contrattuali della Cooperativa Sociale indicati nella presente Convenzione.

2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r./comunicazione via PEC, con l'avvertimento che in mancanza la Convenzione si intenderà risolta ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dal Comune.

3. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione della Convenzione e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

COMUNE DI VEDANO OLONA

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, il Comune incamera la cauzione definitiva senza che essa sia tenuta a provare il danno patito. E' fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal Comune a causa della risoluzione.

ART. 35 – RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, il Comune può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
2. Il recesso è comunicato da parte del Comune alla Cooperativa Sociale con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.
3. in caso di recesso, la Cooperativa Sociale ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 36 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La Cooperativa Sociale è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di cooperative sociali di inserimento lavorativo e in materia di servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione degli ambienti e preparazione dei pasti per servizi per l'infanzia e pasti al domicilio.
2. La Cooperativa Sociale è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 37 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione della convenzione e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nella presente Convenzione, sono a totale ed esclusivo carico della Cooperativa, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico del Comune di Vedano Olona.

Articolo 38 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione della presente convenzione, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

Letto confermato e sottoscritto

Comune di Vedano Olona
Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
Maria Antonietta Masullo

Cooperativa Sociale
Legale Rappresentante

COMUNE DI VEDANO OLONA

Allegato 1

CAPITOLATO D'AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA1, DELLA LEGGE N. 381/91 MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER ANZIANI, DISABILI E/O PERSONE FRAGILI E DI PULIZIA, DI CATERING E ATTIVITA' DI OPERATORE D'APPOGGIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/08/2025 CON FACOLTÀ DI PROROGA E RIPETIZIONE DEL SERVIZIO

CIG 9500140389

CPV 85312120-6

Voce	Monte orario setti- manale	Inquadramento contrattuale	Costo orario	Costo annuale su 47 settimane	Costo totale affidamento
Max n. 25 bambini					
Operatore d'appoggio e pulizie	50 ore	A1	19,00	44.650,00	111.625,00
	n. pasti / merende annui		costo a pasto		
Catering pasto asilo nido	4194 Comprensivi del pasto del personale educativo in servizio		4,40	18.453,60	46.134,00
Catering merenda	2651		0,50	1.326,00	3.313,75
Pasti al domicilio anziani	5219		6,00	31.314,00	78.285,00
totale base d'asta	di cui costi per la sicurezza pari a € 1.000,00			95.750,00	239.360,00 (arrotondato)
costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti ad abbattimento				200,00	534,00
Valore opzione ripetizione					95.750,00
Valore opzione proroga (sei mesi)					47.872,00
Valore stimato complessivo dell'affidamento					526.588,00

A) Costo del personale.

Il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui alla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", Settembre 2020. Il costo orario è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e trattamento di fine rapporto.

COMUNE DI VEDANO OLONA

B) Oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera convenzionale, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

C) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori relativi ai rischi da interferenza (Documento unico di valutazione del rischio - DUVRI).

Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori relativi al rischio da interferenza, indicato nell'analisi dei costi, è pari 200 euro annui; si allega DUVRI.

D) Spese generali e utile d'impresa.

Le spese generali e l'utile d'impresa sul servizio di pulizia e sull'attività di inserimento lavorativo sono comprese nel costo unitario a pasto e nel costo orario dell'operatore d'appoggio indicati.